REGOLAMENTO (CE) N. 2304/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 360/95 relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 [3], ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 [5], e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è nell'interesse della Comunità che lo smercio dell'alcole aggiudicato nell'ambito del regolamento (CE) n. 360/95 della Commissione [6], modificato dal regolamento (CE) n. 1770/95 [7], con il quale sono state indette le gare semplici n. 170/94 e n. 171/94, avvenga nel rispetto delle condizioni previste, in particolare per quanto attiene all'utilizzazione e alla trasformazione; che è pertanto opportuno consentire all'aggiudicatario di dilazionare fino al 16 ottobre 1995 il pagamento degli alcoli attribuitigli;

considerando che occorre tuttavia anche garantire il rispetto della parità di trattamento degli operatori e che è quindi opportuno non modificare la data inizialmente fissata per l'imputazione delle spese di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 360/95, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. L'aggiudicatario paga l'alcole attribuitogli nel quadro delle gare indette dal presente regolamento e si fa carico dei rischi di furto, di perdita o di distruzione entro il 16 ottobre 1995. L'aggiudicatario prende altresì a suo carico le spese connesse al maggazzinaggio degli alcoli entro il 26 giugno 1995. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
(2) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
(3) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.
(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.
(6) GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 14.
(7) GU n. L 173 del 25. 7. 1995, pag. 23.